

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali

- Loro Sedi -

Roma, 15 maggio 2023

Circolare n. 178/ AMC /Idd

Oggetto: **Inps – pensione anticipata opzione donna**

Colleghe e Colleghi,

facciamo seguito alla nostra circolare n. 86/2023, di commento alla circolare Inps n. 25/2023, per riportare alcuni importanti chiarimenti contenuti nel messaggio Hermes n. 1611 del 4 maggio scorso (non pubblicato sul sito internet) riguardanti la pensione anticipata opzione donna.

Il primo riguarda **l'incompatibilità tra l'esercizio dell'opzione al contributivo e l'accesso alla pensione opzione donna.**

Ciò significa che le lavoratrici, potendo far valere tutti i requisiti, possono accedere a questa tipologia di pensione a condizione che non esercitino o non abbiano già esercitato l'opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1 c. 23 della L. 335/95.

Come è noto, tale opzione - riservata ai soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, in possesso di almeno 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa, di cui 5 versati dal 1° gennaio 1996 – è irrevocabile; comporta l'applicazione di tutte le regole del sistema contributivo, non solo quelle relative al calcolo dell'importo della pensione; preclude l'accesso alla pensione opzione donna, a quella in computo nella gestione separata e alla vecchiaia anticipata (64 anni di età, 20 anni di contributi e importo della pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale), prevista esclusivamente per i soggetti assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La pensione opzione donna che - per sua naturale caratteristica espressamente indicata dalla legge - è calcolata con il sistema contributivo, non è, infatti, una pensione tipica del sistema contributivo, tant'è che – e questo è il secondo chiarimento – **in caso di accesso al pensionamento con opzione donna, non si applicano i benefici previsti dal comma 40 dell'art. 1 della L. 335/95:** per esempio, riconoscimento di contribuzione figurativa in relazione a periodi di assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli; riduzione dell'età per accedere alla pensione di vecchiaia in misura pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi rispetto a quella richiesta dalla legge, o, in alternativa, utilizzo di un coefficiente di trasformazione per la determinazione dell'importo della pensione maggiorato in proporzione al numero dei figli.

Nel messaggio in esame, l'Inps ribadisce anche che **l'accesso al pensionamento con opzione donna è consentito anche se la lavoratrice ha raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso a pensione**: sebbene si tratti di situazioni residuali a causa dell'esaurirsi di alcune circostanze, in alcuni casi, il calcolo effettuato secondo le regole del sistema contributivo può determinare un importo di pensione più elevato.

Infine, **l'erronea presentazione della domanda di pensione (secondo una normativa o l'altra) non comporta la reiezione dell'Inps e non compromette il diritto alla liquidazione della prestazione.**

In sostanza, qualora sia stata presentata una domanda scegliendo erroneamente il prodotto "opzione donna legge di bilancio 2023" anche laddove i requisiti anagrafici e contributivi siano già stati perfezionati entro il 31 dicembre 2021, le Strutture devono interpellare l'interessata affinché possa manifestare la sua reale volontà. Se la lavoratrice dichiarerà di voler accedere alla pensione opzione donna secondo la normativa meno stringente, vigente prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, l'Inps dovrà modificare d'ufficio la richiesta garantendo la stessa data di presentazione della domanda originaria.

Alla luce dei delicati profili sopra descritti, rinnoviamo l'invito a indirizzare sempre al Patronato Inas, le persone che si rivolgono alle nostre strutture.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale

Anna Maria Foresi

